

Virgilio e disse: Provate a traghettare l'onda di Lete.

Ecco perchè io mi permetto di svolgere questi due emendamenti, i quali, senza alterare minimamente la economia e l'armonia delle disposizioni raccolte nell'articolo 10, non fanno che migliorare l'assicurazione per gli operai.

Questi due emendamenti a me pare corrispondano esattamente alla necessità delle cose. Il primo è al comma 3° e si riferisce alla indennità nel caso di inabilità temporanea.

Il disegno di legge dice: Quando per un infortunio vi ammalate, voi avrete tante giornate di salario quante corrispondono a non più di 360 giorni dell'anno. Ora può avvenire che, mentre per un caso d'infortunio il quale produce inabilità assoluta al lavoro permanente, può l'assicurato avere una somma ragguardevole, un povero operaio ammalato, quando è arrivato al 360° giorno, per quanto la sua malattia perduri, non ha più nulla. Mi pare che basti citare questo semplice esempio perchè la onorevole Commissione e l'onorevole ministro possano considerare tutta l'importanza del mio emendamento, il quale non perturba minimamente l'economia dell'articolo 10, e non fa che stabilire che il massimo dell'indennità in questi casi possa arrivare sino al massimo per la inabilità permanente od assoluta al lavoro.

L'altro emendamento consiste in questo: al comma 5° sostituire le parole *cinque annui salari* alle parole *quattro annui salari*.

Io comprendo benissimo quello che possono rispondermi il ministro e il relatore. Questa anzi è una obbiezione che è stata fatta a quelli, che hanno proposto quello che propongo io in altri Parlamenti quando presso altre Nazioni si è discussa questa materia. Il caso di morte, si è detto, non può paragonarsi al caso d'inabilità assoluta e permanente, perchè quando l'operaio muore c'è uno di meno da far campare. Questo, fortunatamente, in Italia non è stato detto, anzi è stato detto il contrario, perchè nell'ordinamento del 1888 in forza della legge sulla Cassa Nazionale per le assicurazioni è stato parificato il caso di morte al caso d'inabilità assoluta.

Infatti una famiglia, la quale resti privata del capo, è in condizione forse peggiore di quando ha un capo reso inabile, perchè il capo, per quanto reso inabile, ha sempre una

importanza grande per la famiglia; può portarvi sempre quelle forze intellettuali ed anche morali che pur costituiscono patrimonio domestico.

Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a proporre questi due emendamenti, i quali, ripeto, non perturbano affatto la economia dell'articolo 10 ed anzi mirano a renderne più armoniche le varie parti, pur soddisfacendo alle esigenze della equità.

Presidente La facoltà di parlare spetta all'onorevole Berenini per isvolgere il seguente emendamento sottoscritto anche dagli onorevoli Zavattari, Socci, Bertesi, Basetti, Vendemini, Pastore, Moscioni, Brunicardi, Bovio, Marcora.

« Art. 10. Le indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio dovranno essere misurate sulla importanza effettiva del danno da liquidarsi a norma del regolamento di cui all'articolo 27 della presente legge, e non potranno mai essere inferiori all'importo integrale delle giornate di lavoro per tutto il periodo della inabilità temporanea, e ad una rendita corrispondente a venti anni di lavoro in caso di morte o di invalidità permanente.

« Nel caso di morte la indennità, sotto forma di un capitale corrispondente alla rendita preindicata, sarà devoluta agli eredi secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime. »

Berenini. Il fatto che io debbo svolgere su questo articolo 10 il mio emendamento, dà perfettamente ragione alla domanda dell'onorevole Riccardo Luzzatto, di anticipare la discussione dell'articolo 23, domanda non molto ragionevolmente, mi si permetta di dirlo, respinta dalla Camera.

L'onorevole Luzzatto, validamente appoggiato dall'onorevole Bonacci, aveva data una ragione così persuasiva della necessità di anticipare la discussione dell'articolo 23, che io non comprendo come il Ministro, che aveva già consentito alla sospensiva, perchè la trovava ragionevole, dovesse poi credere menomata tale ragionevolezza dalle necessità di discutere subito, e prima d'ogni altro, questo articolo 23. Perchè è precisamente in questo articolo 10 che si rivela la necessità di saper prima ciò che si saprebbe e si discuterebbe troppo tardi: perchè noi dobbiamo essere certi, quando si discute della misura della indennità dovuta dalle Società